

ASSONAT
CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE APPRODI E PORTI TURISTICI

S T A T U T O

(7 dicembre 2020)

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L'“Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici – Assonat - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, di seguito denominata “Assonat”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. Assonat aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia” ovvero “Confederazione”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. L'Associazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali e/o settoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali, Consorzi o persone fisiche o giuridiche, intestatari di concessioni demaniali per la costruzione e/o la gestione di approdi, porti turistici, punti di ormeggio, porti a secco o in attività turistico nautiche contigue o affini, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
2. Nell'ambito delle diverse tipologie di attività turistico nautiche di cui al comma 1 possono essere costituiti i “Gruppi di Settore”.
3. L'Associazione è pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma, Piazza G. G. Belli 2 ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

L'Associazione uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- e) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- f) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- g) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- h) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali.

Art. 5 *Scopi e Funzioni*

L'Associazione:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statuari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono essere iscritti come soci effettivi i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.
2. Possono associarsi in qualità di soci sostenitori – partner tecnici, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, i soggetti imprenditoriali e professionali che ne facciano richiesta, previa presentazione del certificato della Camera di Commercio attestante l'attività svolta ed Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione ad Assonat o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Associazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
4. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
5. Ciascun operatore che entra a far parte di Assonat è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
6. L'Associazione può promuovere protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale,

preventivamente verificati con la Confederazione, per favorire la massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Chiunque desideri diventare socio dovrà presentare domanda scritta.
2. Alla domanda di ammissione, corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, deve essere allegata la dichiarazione di designazione della persona fisica incaricata di rappresentare l'associato - a tutti gli effetti - nei rapporti con l'Associazione.
3. Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo il quale ne darà comunicazione scritta all'interessato.
4. La qualifica di socio viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con la ricezione della comunicazione di cui sopra e comporta l'accettazione del presente Statuto.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Associazione.
6. I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura comunicata nella nota di ammissione e successive modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
7. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
8. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per lo scioglimento dell'Associazione;
 - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
 - c) per decadenza in seguito a gravi violazioni e inadempienze dei doveri imposti dal presente Statuto;
 - d) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
 - e) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
 - f) nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dell'Associazione e dalla Confederazione, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli organi dell'Associazione.

Art. 10

Composizione Organi Associativi

1. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma, in capo ai componenti degli Organi associativi, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Associazione non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11

Incompatibilità

1. Presso l'Associazione la carica di Presidente, Vice Presidente, nonché quella di Coordinatore Nazionale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'incompatibilità di cui al superiore comma è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Coordinatore Nazionale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Associazione.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

Art. 12

Durata

1. Tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 13

Rieleggibilità del Presidente

Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 14

Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica
3. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Art. 15

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è presieduta da un associato nominato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea è composta dai soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative.
3. Ad ogni socio spetta un voto e in caso di impedimento potrà delegare altra persona avente diritto di presenziare all'assemblea.
4. La delega deve risultare su carta intestata del socio, munita di timbro e firma del titolare o del rappresentante legale.
5. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
6. Le deleghe saranno conservate dal segretario dell'assemblea che ne accerta la regolarità.
7. La delega può essere conferita ad altro socio anche quando questi riveste la carica di Consigliere.

Art. 16

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione;
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione sull'attività svolta dall'Associazione, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Coordinatore Nazionale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - d) elegge:
 - il Presidente;
 - 9 membri del Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche del presente Statuto;
 - b) il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - c) lo scioglimento dell'Associazione;
 - d) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 17

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro il 30 giugno.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, posta elettronica o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può

essere inviato sempre con la stessa modalità fino a 5 giorni prima della data della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.
8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
10. Per le modifiche statutarie delibera l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto a parteciparvi ed, in seconda convocazione, delibera con il voto di almeno il 30% degli associati presenti o rappresentati e il voto potrà essere espresso per alzata di mano, per appello nominale od anche a scrutinio segreto, se ciò sia deliberato da 1/3 dei presenti.
11. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r., posta elettronica o con strumenti aventi data certa. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
12. Per lo scioglimento di Assonat è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 18

Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;

- da 9 membri eletti dall'Assemblea;
- 2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soci e persone esperte del settore che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino a un massimo di 3 (tre).
- 3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 19

Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione dell'Associazione, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:
 - a) determina le linee d'azione dell'Associazione;
 - b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti designando tra questi un Vice Presidente Vicario;
 - c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Coordinatore Nazionale, e ne stabilisce gli emolumenti;
 - d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo e stabilisce la misura e le modalità di corresponsione delle quote dovute dai soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
 - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione;
 - g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - h) approva e modifica i regolamenti interni;
 - i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - j) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa;
 - k) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
 - l) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla tutela dei dati personali;
 - m) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;
 - n) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche

dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 20

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, almeno una volta l’anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo raccomandata, posta elettronica o altri strumenti tecnologici in uso aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di almeno 5 giorni.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
3. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
5. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art. 21

Presidente

1. Il Presidente:
 - rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
 - ha potere di firma, che può delegare;
 - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario se nominato o dal Vice Presidente più anziano in carica in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza politica dell’Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - b) ha la gestione ordinaria dell’Associazione, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - c) propone al Consiglio Direttivo la nomina in numero non superiore a tre Vice Presidenti e tra questi può nominare un Vice Presidente Vicario;
 - d) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Coordinatore Nazionale;
 - e) su proposta del Coordinatore Nazionale, approva l’ordinamento degli uffici;
 - f) sentito l’Ufficio di Presidenza, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

- g) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
 - h) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

 - i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario se nominato o il Vice Presidente più anziano in carica, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 22

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato - in via esclusiva - anche nell'interesse e per conto dei singoli associati cui resta inibita ogni iniziativa individuale in argomento, il controllo sull'andamento della gestione. Il Collegio ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea con la relazione sul Rendiconto Consuntivo.
3. I Revisori dei Conti accertano periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili, redigendone verbale.
4. I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Se viene a mancare il Presidente del Collegio le funzioni dello stesso verranno assunte dal membro più anziano sino alla successiva Assemblea che provvederà alla nuova elezione. Durante tale periodo il Collegio verrà integrato con il subentro di un Revisore Supplente.
6. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 23

Collegio dei Probiviri e Arbitrato

1. Il sistema di garanzia statutario dell'Associazione è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci dell'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
 - b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell'Associazione.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
9. Le controversie tra soci e Assonat sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 24

Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale dell'Associazione è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Coordinatore Nazionale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 19, comma 2, lettera j);
 - c) è il capo del personale, assumendo i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

- d) è responsabile della segreteria degli organi associativi, dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
 - e) coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato;

 - f) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Consiglio Direttivo.
3. L'incarico di Coordinatore Nazionale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 25

Gruppi di Settore

I Gruppi di Settore di cui all'art. 2, comma 2, del presente Statuto, hanno funzioni consultive rispetto agli Organi statutari dell'Associazione:

- a) nel presentare istanze riguardanti problemi specifici del settore delle imprese rappresentate;
- b) nel raccogliere dalle imprese del settore segnalazioni ed elementi utili per le attività dell'Associazione.

Art. 26

Rapporti con la Confederazione

1. Nei rapporti con la Confederazione, Assonat si impegna ad accettare:
- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i), dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

2. Assonat adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.

Art. 27

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai residui delle gestioni annuali nonché da erogazioni e lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore della Associazione.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività sociale, fermo restando il principio stabilito che le spese, riguardanti l'attività svolta dalla Associazione per problemi non di interesse generale, saranno poste a carico solo di quegli associati che hanno richiesto l'intervento dell'Associazione in ordine ai problemi stessi.
3. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.
5. Si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
6. In caso di rinnovo degli Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, ove un candidato alla carica di Presidente lo richiede, con il supporto formale di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi, si procede alla certificazione dell'ultimo Rendiconto approvato anteriormente a tale rinnovo, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali - di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 - che sia in posizione di terzietà.

Art. 28

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

Disposizioni finali

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 31

Norme Transitorie

1. Agli effetti della previsione di cui all'art. 13, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo all'approvazione del presente Statuto.
2. Sino a diversa deliberazione da parte dei competenti organi associativi, le funzioni di cui all'art. 22 relative al Collegio dei Revisori dei Conti sono temporaneamente assunte dal Consiglio Direttivo.